



Promemoria per gli Uffici diocesani IRC

n. 3 – giugno 2024

Aspetti relativi alla procedura straordinaria per l'immissione in ruolo dei docenti di religione cattolica (D.D.G. 1327 e D.D.G. 1328 del 29 maggio 2024)

La finalità essenziale del concorso straordinario è la stabilizzazione di docenti che, da tempo, lavorano all'interno della pubblica amministrazione con contratti a tempo determinato.

Questo spiega alcune caratteristiche particolari di tale concorso:

- . il peso notevole dato agli anni di servizio e ai titoli (150 punti su 250);
- . l'assenza di voto minimo per ottenere il superamento della prova;
- . il carattere della graduatoria: ad esaurimento, senza scadenze temporali.

Tutto questo, inoltre, conferma che i docenti di IRC con idoneità diocesana equivalgono a docenti abilitati, altrimenti non sarebbe stato possibile tale trattamento. Si noti anche il fatto che la prova orale didattico-metodologica "è finalizzata all'accertamento della preparazione del candidato in relazione alle problematiche educative e della preparazione didattica e metodologica come quadro di riferimento complessivo, con esclusione dei contenuti specifici dell'insegnamento della religione cattolica" (art. 6).

Oggetto del concorso straordinario è la trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato per alcune migliaia di lavoratori, mentre non è obiettivo specifico di tale concorso il reinserimento di docenti che siano usciti dall'insegnamento della religione o la mobilità territoriale o da un grado all'altro di scuola. Ciò non toglie che ciò sia possibile, secondo le norme che regolano l'idoneità e la proposta di nomina dei docenti.

Va ricordato, infatti, che nessuna delle prerogative dell'Ordinario diocesano è toccata o messa in discussione dalle procedure concorsuali.

Per questo, nel caso in cui si presentino per richiedere la certificazione di idoneità persone che abbiano insegnato in passato ma abbiano poi interrotto l'insegnamento in Diocesi, visto il carattere "permanente salvo revoca" dell'idoneità, è facoltà dell'Ordinario diocesano – a sua discrezione, anche nelle forme – verificare la persistenza dei requisiti che regolano l'idoneità (retta dottrina, testimonianza di vita cristiana, abilità pedagogica). In proposito, è importante sottolineare che l'idoneità all'insegnamento dell'IRC non è tanto un titolo aggiuntivo, ma una relazione tra il docente e la Chiesa particolare, che attesta la sua formazione e la sua professionalità, lo sostiene e lo accompagna in questo compito di cui la Chiesa stessa è parte attiva, al pari dell'istituzione scolastica. Nel caso in cui l'Ordinario ritenga che la persona non sia più idonea ad insegnare nella sua Diocesi, proceda alla revoca formale dell'idoneità diocesana, secondo la direttiva 41/1990 della CEI.

Nel rilasciare la certificazione di idoneità, il Direttore dell'Ufficio diocesano non fa che attestare una situazione di fatto, ovvero la permanenza delle ragioni che rendono la persona idonea a insegnare IRC nella specifica Diocesi (in altre parole: che l'idoneità non è stata revocata).

Alcune domande particolari

1. Nella certificazione di idoneità va specificato il grado scolastico in cui il docente è idoneo e per il quale effettua l'iscrizione al concorso?

Sì. Deve essere indicato "il grado di scuola cui la procedura si riferisce".

2. Per essere valida, la certificazione di idoneità deve essere stata rilasciata "nei novanta giorni antecedenti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione". Cosa significa?

Essendo la scadenza del termine per la presentazione della domanda il 2 luglio 2024, la certificazione deve essere stata rilasciata dal 4 aprile 2024.

3. Un docente, in possesso dei requisiti richiesti, può partecipare sia al concorso straordinario che a quello ordinario?

Sì.

4. E' possibile per un docente in possesso di idoneità per l'infanzia-primaria e per la scuola secondaria fare domanda di partecipazione ad entrambe le procedure?

Formalmente sì. Occorre però tenere presenti la finalità di stabilizzazione di coloro che insegnano, che contraddistingue il concorso straordinario, e le prerogative dell'Ordinario diocesano in materia di proposta di nomina (individuazione del docente idoneo e della sede).

5. I 36 mesi di servizio (anche non continuativi, prestati nelle scuole statali, con il possesso dei titoli prescritti) come vengono conteggiati?

Si veda quanto indicato dal Ministero nella Faq relative al concorso straordinario:

I 36 mesi di servizio, anche non continuativi, vanno calcolati considerando:

– come da calendario i mesi interi, risultando irrilevante il numero dei giorni di cui ogni singolo mese è composto;

– in ragione di un mese ogni 30 giorni, sommando le frazioni di mese;

– non si valuta la eventuale frazione di mese residua indipendentemente dal fatto che sia superiore a 15 gg. (ad esempio, non matura il requisito di anzianità valido per l'accesso alla procedura il candidato che, alla scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbia svolto 35 mesi e 16 giorni di servizio);

- quindi, il requisito di accesso alla procedura concorsuale è soddisfatto al raggiungimento di complessivi 1.080 giorni di servizio, purché prestati con il possesso del titolo prescritto.

<https://www.miur.gov.it/web/guest/faq11>

6. Quale firma deve comparire sulla certificazione di idoneità?

La firma del Direttore/Responsabile diocesano.

7. A un docente che ha insegnato in passato nella Diocesi e di cui sia in corso l'iter per la verifica dell'idoneità si deve rilasciare la certificazione di idoneità?

Sì. Finché il procedimento non è concluso, si deve presumere la sussistenza dell'idoneità. A norma della delibera 41 (1990) della CEI, l'Ordinario dà comunicazione all'interessato quando il decreto di revoca è definitivamente esecutivo.

8. I docenti non in possesso della Cittadinanza italiana o di un paese dell'UE possono accedere al concorso?

In questi casi si segue quanto afferma il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'art. 38, comma 1 e 3-bis: "1. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale. (...) 3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria".

9. L'anno di prova può essere effettuato in regime di part time?

In questi casi si segue quanto afferma la Legge 107/2015 all'art. 1, comma 115-116: "Il personale docente ed educativo è sottoposto al periodo di formazione e di prova, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo. Il superamento del periodo di formazione e di prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche".

10. L'elenco delle persone in posizione utile per l'ingresso in ruolo, inviato dall'USR alla Diocesi al termine della procedura concorsuale, attribuisce ai docenti potere di scelta sulla nomina?

No. La proposta di nomina (e dunque la scelta della sede/delle sedi) sono di esclusiva competenza dell'Ordinario diocesano. L'elenco indica solo quali persone riceveranno dalla scuola proposta di contratto a tempo indeterminato. L'USR invierà all'Ordinario diocesano competente per territorio i vincitori di concorso in ordine alfabetico; sarà lo stesso Ordinario diocesano a indicare la sede o le sedi dove l'insegnante sarà utilizzato.